

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

12628

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 09/09/2019 Prot.: 0012678 Titolarlo 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede




X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 453  
Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Massimo Giorgetti  
relativa a: "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle  
bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'acqua  
alla spina".


Si comunica che con nota pervenuta il 6 settembre 2019, il Consigliere  
Ruzzante ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO GENERALE

(Roberto Valente)  


UFFICIO  
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
*Il Diligente*  
dott.ssa  Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
il dirigente capo  
Alessandro Rota  


MTM/sd  
pd\pdl 453 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 453

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Giorgetti e Ruzzante \*

**MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLE  
BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA  
PROMOZIONE DELL'USO DI ACQUA ALLA SPINA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 luglio 2019.

---

\* Con nota del 6 settembre 2019, prot. 12587 il consigliere Ruzzante ha sottoscritto la proposta di legge.

## MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL'USO DI ACQUA ALLA SPINA

*Relazione:*

*Le bottiglie di plastica per bevande sono tra i rifiuti marini che tra l'altro vengono rinvenuti più frequentemente nelle spiagge nell'Unione Europea.*

*Ciò nonostante la recente direttiva europea sulla riduzione della plastica monouso (Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) ha previsto per questo tipo di contenitori delle misure che riteniamo insufficienti, volte solamente ad incentivarne e semplificarne il riciclaggio e non alla riduzione del consumo in sé.*

*L'Italia è al secondo posto nella classifica mondiale per il consumo pro capite di acqua in bottiglia, con ben 224 litri annui (fonte census 2018), superata solo dal Messico, con 234 litri pro capite, in cui però il ricorso all'acqua in bottiglia è motivato da una rete idrica insufficiente e in alcuni casi inesistente.*

*In una sempre più crescente sensibilità ambientale non possiamo ignorare gli 11 miliardi di bottiglie di plastica che ogni anno finiscono nel ciclo dei rifiuti. Si tratta di 250 mila tonnellate di plastica (pet) di cui solo il 40% rientra nel circuito della raccolta differenziata.*

*Per fabbricare una bottiglia di PET, imbottigliare l'acqua, trasportare e tenere al fresco una bottiglia serve un'energia pari a circa duemila volte quella necessaria per ottenere la stessa quantità d'acqua da un rubinetto collegato all'acquedotto (da articolo su rivista Environmental Research Letter - 2009).*

*Purtroppo negli ultimi tempi si è creata una certa diffidenza dal parte del cittadino rispetto alla qualità dell'acqua distribuita dalla rete acquedottistica.*

*Anche per questo negli ultimi anni diversi comuni virtuosi si sono dotati delle cosiddette "cassette dell'acqua" ovvero degli erogatori collegati alla rete idrica, che forniscono acqua microfiltrata e sterilizzata, sia liscia che gasata, a chilometro, anzi metro zero.*

*Il trattamento che viene effettuato in questo tipo di erogatori, garantisce la sicurezza del consumatore anche in relazione all'eventuale presenza di sostanze inquinanti che potrebbero contaminare l'acqua (PFAS, PFOA, ecc.)*

*La riduzione dei trasporti e l'utilizzo di contenitori reimpiegabili più volte, comportano inoltre un notevole beneficio ambientale, notevolmente maggiore rispetto alle misure di riciclaggio previste dall'Unione Europea.*

*Nella necessaria politica di sensibilizzazione dei consumatori su questo tema, la Pubblica Amministrazione può agire efficacemente con due tipologie di misure: l'incentivo e le buone pratiche.*

*Questa proposta di legge intende agire su entrambe queste misure nell'interesse generale della tutela ambientale e del cittadino consumatore.*



## **MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL'USO DI ACQUA ALLA SPINA**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, al fine di ridurre l'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l'inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell'acqua per consumo alimentare, promuove l'installazione di erogatori di acqua pubblica affinata e microfiltrata, di seguito denominati "cassette dell'acqua", negli edifici pubblici e in aree pubbliche, incentivando così l'utilizzo di contenitori riutilizzabili o bio-degradabili, anche attraverso attività di informazione della popolazione.

2. Le presenti disposizioni sono dettate nel rispetto della direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e della normativa statale di recepimento della stessa.

### **Art. 2 - Cassette dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina.**

1. Per cassette dell'acqua si intendono gli impianti erogatori di acqua affinata e microfiltrata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall'acquedotto pubblico e posizionati all'esterno in aree pubbliche.

2. Per erogatori di acqua alla spina si intendono gli impianti erogatori di acqua affinata e microfiltrata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall'acquedotto pubblico e posizionati all'interno di edifici pubblici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.

### **Art. 3 - Gestione del servizio.**

1. I Comuni e gli Enti pubblici interessati devono posizionare le cassette dell'acqua in aree pubbliche e gli erogatori di acqua alla spina all'interno di edifici pubblici stipulando apposita convenzione ai sensi dell'art. 3 con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti o, previa gara pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, con un soggetto privato.

2. La costruzione, gestione e manutenzione delle "cassette dell'acqua" e degli erogatori di acqua alla spina, spetta all'assegnatario del servizio.

### **Art. 4 - Modalità di regolazione del servizio delle cassette dell'acqua.**

1. La convenzione di cui all'art. 3 comma 1 disciplina in particolare:

- a) il numero di impianti da installare;
- b) il loro posizionamento che, per le cassette dell'acqua, dev'essere facilmente raggiungibile, visibile dai cittadini e servito di parcheggio d'auto;
- c) l'eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell'Ente pubblico interessato;
- d) le modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell'acqua e di utilizzo dell'area in concessione;
- e) l'eventuale tariffa o costo a carico dell'utente;
- f) le modalità di partecipazione di altri Enti;
- g) le iniziative di informazione per gli utenti;

h) le modalità con le quali informare, nei pressi della “casetta dell’acqua” e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano.

**Art. 5 - Termini e disposizioni di attuazione.**

1. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti pubblici interessati provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.

2. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad installare le “casette dell’acqua” in aree pubbliche.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stabilire ulteriori criteri, modalità e ogni altra disposizione utile per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

4. I Comuni e gli Enti pubblici interessati trasmettono semestralmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

- a) i progetti realizzati di casette dell’acqua e di erogatori di acqua alla spina e quelli in via di realizzazione;
- b) le attività di informazione e pubblicità dirette a favorire la diffusione della cultura dell’utilizzo dell’acqua delle “casette dell’acqua”.

**Art. 6 – Clausola valutativa.**

1. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Casette dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina. ....	3
Art. 3 - Gestione del servizio.....	3
Art. 4 - Modalità di regolazione del servizio delle casette dell'acqua.	3
Art. 5 - Termini e disposizioni di attuazione. ....	4
Art. 6 - Clausola valutativa. ....	4
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	4